

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTAGATI, PAZZAGLIA, SERVELLO, MENNITTI,
RUBINACCI**

Presentata il 31 luglio 1979

**Riordinamento della carriera dei geometri e dei periti edili
dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali
del Ministero delle finanze**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli accordi intercorsi tra i sindacati ed il Governo nel lontano 1967 e 1968, di cui si trova traccia nella legislazione base sulla riforma dell'amministrazione (legge 18 marzo 1968, n. 249 e legge 28 ottobre 1970, n. 775) non hanno trovato pratica attuazione per quanto concerne i tecnici dello Stato. La *ratio* degli accordi e delle conseguenti leggi si basava su due elementi sostanziali: l'alto grado di specializzazione dei tecnici dello Stato e la sperequazione esistente, a parità di lavoro, tra i liberi professionisti, i dipendenti delle imprese private, ed i tecnici dell'amministrazione. La mancata trasformazione in norme di legge degli accordi ha aggravato la carenza di personale tecnico specializzato in tutti i rami dello Stato e le singole amministrazioni, specie quelle autonome, sono molto spesso costrette a ricorrere ad espedienti per sanare situazioni particolarmente ingiuste o gravi deficienze funzionali.

Si verifica, pertanto, all'interno dell'amministrazione dello Stato, una diversificazione sostanziale di trattamento, di carriere e di funzioni quando sarebbe stata opportuna una unica regolamentazione dei tecnici dello Stato.

Pertanto da questa realistica impostazione si affida agli onorevoli colleghi l'approvazione del presente provvedimento inteso a riordinare e riequilibrare la struttura di una categoria di tecnici dello Stato, che ha particolarmente risentito delle carenze legislative e non è stata favorita da alcuna soluzione interna. È noto che i servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze meritano una urgente e rapida ristrutturazione in modo da consentirne un adeguato funzionamento.

È bene ricordare che l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha compiti essenzialmente tecnici intesi a fornire oltre che al Ministero delle finanze anche ad altre amministrazioni, in par-

ticolare modo a quelle finanziarie, elementi di studio e di imposizione fiscale sul reddito del patrimonio immobiliare sia rustico sia urbano e sui suoi trasferimenti. Ha, inoltre, compiti civili in quanto gli elementi tecnici di cui dispone (mappe ed inventari di tutti i beni immobiliari) sono in ogni campo utilizzati a scopo di studio, ricerca e progettazione.

Per tale sua funzione atipica — che la differenzia profondamente dalle altre strettamente amministrative — l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, si avvale di personale tecnico, professionalmente qualificato (ingegneri e geometri) e particolarmente specializzato nei settori della geotopografia e dell'estimo. Per questi motivi il ruolo del personale direttivo e di concetto prevede un organico di 480 ingegneri e di ben 3.450 geometri, alle cui dirette dipendenze operano 5.376 geoassistenti e disegnatori, con solo 550 elementi della carriera amministrativa e contabile.

Con un corpo tecnico così strutturato l'amministrazione attende a due ben distinte funzioni e cioè:

1) ai lavori topografici ed estimali di formazione e di conservazione del catasto terreni e di quello dei fabbricati, che costituiscono l'unico inventario reale e completo dei beni rustici e delle unità immobiliari urbane (appartamenti, negozi, magazzini, autorimesse, studi pubblici e privati, eccetera). Trattasi di lavoro metodico e complesso inteso a classificare ciascun immobile secondo le proprie caratteristiche (qualità o categorie e classi di merito), stabilendo anche la capacità di reddito imponibile mediante la formazione di tariffe di estimo di rendite catastali;

2) alla svariatissima serie di servizi e di consulenze tecniche che vengono fornite allo Stato per la tassazione degli immobili oggetto di trasferimento per atti fra vivi e per successione, per la tassazione degli incrementi di valore degli immobili, per la conservazione, la salvaguardia e l'uso della complessa rete dei canali Cavour e degli altri beni demaniali e per gli altri accertamenti connessi alle espropriazioni, alle requisizioni ed ai danni per eventi bellici.

Per l'attuazione dei propri compiti di istituto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali opera mediante gli uffici tecnici erariali, aventi giurisdizione provinciale, articolati in cinque apposite sezioni tecniche. Inoltre, nelle zone del territorio nazionale, redente dopo la guerra 1915-1918, alle dipendenze degli uffici tecnici erariali, operano speciali uffici incaricati della conservazione del catasto fondiario (ex austriaco) colà tuttora vigente.

Infine, alle dirette dipendenze dell'amministrazione dei canali Cavour, appartenenti al demanio dello Stato, operano tecnici erariali raggruppati in uffici compartimentali, incaricati di tutte le complesse operazioni necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria della estesa rete dei canali e per l'erogazione di acqua ai fondi rustici interessati.

Premesso quanto sopra, si deve rilevare che l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali si è avvalsa da oltre un trentennio, e tuttora si avvale, dell'opera dei propri geometri per la dirigenza delle sezioni degli uffici tecnici erariali, degli uffici del catasto fondiario e degli uffici compartimentali dei canali Cavour. E tale ricorso all'opera del geometra per la dirigenza delle sezioni e degli anzidetti uffici speciali periferici è una vera e propria necessità dell'amministrazione. Sia le une sia gli altri costituiscono particolari unità organiche, distinte nelle varie specializzazioni topografiche, estimative e di istituto di natura tecnica-giuridica dianzi sommariamente menzionate.

In queste unità si assommano responsabilità, compiti organizzativi, di vigilanza e facoltà decisionali del tutto diversi da quelli attribuiti alle sezioni di estrazione amministrativa cui fa riferimento in maniera esclusiva l'attuale ordinamento legislativo.

Ed è proprio in tali organi tecnici che i geometri e periti edili trovano la loro naturale e giusta collocazione professionale sia a livello operativo sia in quello dirigenziale.

Infatti, l'efficienza trentennale ottenutasi con la direzione delle sezioni catasto-erariali affidate ai geometri e con la dirigenza degli uffici provinciali esercitata da-

gli ingegneri — pur nella loro esigua consistenza numerica rispetto all'organico (circa il 50 per cento) — rispecchia in sostanza la razionale e proporzionale utilizzazione nell'assolvimento dei compiti di istituto del tecnico laureato e del tecnico diplomato.

A questa realtà, formatasi in seguito ad un naturale processo tecnico amministrativo, si contrappone una normativa che non tiene conto dello stato di fatto.

Occorre, pertanto, riconoscere sul piano normativo la funzione direttiva affidata, di fatto, al geometra in applicazione dell'articolo 56 del regolamento di servizio degli uffici provinciali del catasto e dei servizi tecnici erariali, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1945, n. 1441 che, peraltro, assume un aspetto del tutto illegale, stante l'entrata in vigore del decreto presidenziale 30 giugno 1972, n. 748, sulla nuova dirigenza in quanto il citato articolo 36 del regolamento non vi trova riscontro alcuno.

Restando in argomento di dirigenza ed in relazione all'emanazione delle recenti norme delegate per il riassetto delle retribuzioni e delle carriere degli impiegati civili dello Stato, non può sottacersi che anche per la quasi totalità dei geometri capi, addetti da anni alla dirigenza di fatto di sezioni e di uffici, si sono determinate alcune situazioni di grave lesione di diritti acquisiti in relazione al nuovo inquadramento parametrico del personale.

È necessario, al riguardo, premettere che la posizione giuridica ed economica dei suddetti geometri capi, era regolata dal testo unico del 1923, successivamente modificato, a far data dal 1° luglio 1956 con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per effetto del quale continuava a garantirsi al predetto personale un trattamento economico identico a quello assicurato ai direttori di divisione (stabilito per entrambi, sul soppresso coefficiente 550). Tale equiparazione comportava la stessa quota di stipendio, lo stesso straordinario, le stesse trattamento erariali ed identiche quote previdenziali, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

La presenza della identità delle posizioni è stata riconosciuta e sanzionata, infatti, dal penultimo comma dell'articolo 11 della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, e dalla successiva legge di proroga 28 ottobre 1970, n. 775.

Al penultimo comma dell'articolo 11 della predetta legge n. 249 si legge, infatti: « Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

Tutto ciò considerato, si osserva che la norma di attuazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativa al trattamento economico del personale (vedasi tabella unica degli stipendi), operando una differenziazione retributiva per il geometra capo (parametro 370) rispetto al direttore di divisione (parametri 387-426), viene oggettivamente a violare il principio di identità di trattamento, che aveva ricevuto consacrazione nel summenzionato penultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Ancor più contraddittorio e di sapore discriminatorio, appare pertanto il contenuto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, laddove stabilisce che « al personale della carriera di concetto che, al 30 giugno 1970, rivestiva la qualifica di segretario capo o equiparata (ex coefficiente 500) sono attribuiti, nella qualifica, due aumenti periodici di stipendio non riassorbibili, con effetto dal 1° luglio 1970 ».

Se il legislatore ha inteso integrare con questo aumento la differenza di parametro tra il 370 del geometra capo ed il 387 (iniziale) del direttore di divisione, tale intento non può essere comunque riconducibile ad un corretto e puntuale rispetto dei diritti acquisiti (di cui al più volte accennato articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249) bensì giudicato come un correttivo a parziale titolo ripartitorio che lungi dal concretizzare lo spirito e la lettera dell'articolo 11 in parola, finisce con

il contenere in se stesso l'ammissione implicita di una violazione giuridica.

D'altra parte, il legislatore appare aver operato, con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) agli articoli 87 e 92, una eccezione discriminatoria che interessa le tre qualifiche del troncone terminale (ex coefficiente 325-402-500) delle carriere di concetto esistenti nei Ministeri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, nel senso di garantire loro lo stesso trattamento economico (ad esaurimento nel ruolo) previsto per i parametri corrispondenti alle qualifiche della carriera direttiva.

Pertanto, se tale riconoscimento è stato garantito ad una parte del personale statale di concetto, non si vede ragione alcuna per cui questa norma transitoria non debba essere attuata nei confronti dei geometri erariali che da anni sono addetti alla direzione di sezioni o di particolari uffici spesso con delega a firma di atti amministrativi e responsabilità riconducibili a quelle della carriera direttiva.

Infatti l'articolo 37 del citato regolamento di servizio prevede che gli ingegneri ovvero i geometri preposti alle sezioni che dirigono, secondo le istruzioni dell'ingegnere capo, i servizi delle rispettive sezioni, sono responsabili del regolare andamento di essi ed hanno particolarmente le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) assegnano gli incarichi al personale dipendente, riservando per se stessi quelli di speciale importanza o delicatezza;

b) danno le necessarie istruzioni al personale posto alle loro immediate dipendenze e sorveglianza affinché compia scrupolosamente il proprio dovere;

c) assoggettano a revisione e vistano gli elaborati dei dipendenti, sottoponendoli poi alla firma dell'ingegnere capo;

d) vigilano sulla tempestiva esecuzione dei lavori tecnici amministrativi, contabili e di ordine affidati al personale della sezione e ne riscontrano la regolarità;

e) curano l'allestimento delle relazioni e degli altri elaborati periodici riguardanti i propri servizi;

f) dispongono le missioni, fissano gli itinerari relativi, rivedono ed attestano le regolarità delle tabelle d'indennità del personale dipendente;

g) tengono al corrente l'ingegnere capo dell'andamento dei propri servizi e della condotta del personale.

Orbene, proprio per rimediare ad un così irrazionale stato di fatto, sfuggito al legislatore all'atto dell'emanazione delle norme per il riassetto delle carriere degli impiegati civili dello Stato, e per porre termine ad una insostenibile situazione per altro dannosa anche al buon andamento dei servizi affidati all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, si è predisposta la presente proposta di legge dove la carriera del geometra erariale è sviluppata secondo le due sole qualifiche corrispondenti ai compiti professionali che il geometra stesso effettivamente assolve.

Infatti il geometra erariale o svolge funzioni di operatore in campo topografico ed estimale o è preposto alla direzione di sezione coadiuvando, così, l'alta dirigenza dell'ufficio esercitata dall'ingegnere.

Per adeguarsi a questa realtà occorre, dunque, limitare a due sole qualifiche la carriera del geometra erariale: geometra e geometra capo sezione.

Il principio del riconoscimento della qualifica professionale trova, poi, preciso riscontro nella citata legge 28 ottobre 1970, n. 775, che all'articolo 28, fra l'altro, dice:

«...In particolare dovrà essere stabilito che i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali e che il trattamento economico per ogni qualifica si dovrà sviluppare mediante la fissazione di classi retributive in aggiunta alla retribuzione iniziale e l'assegnazione di aumenti periodici di stipendio».

Non è ammissibile, per ragioni di equità, continuare ad ignorare l'attività professionale dei geometri erariali che si riconoscono, nella duplice funzione anzidetta e in nessun'altra e, pertanto, chiediamo ai colleghi di approvare la presente proposta di legge, elaborata tenendo conto degli studi compiuti dall'Associazione nazionale geometri catasto ed erariali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La carriera dei geometri dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze è ordinata secondo le qualifiche professionali di « geometra » e di « geometra capo sezione ».

L'accesso alla carriera si consegue mediante regolare concorso, cui possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di geometra o di perito edile.

ART. 2.

Il personale progredisce, nella carriera in ciascuna qualifica, per classi di stipendio, ferma restando, nell'ambito di ciascuna classe, l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dalle vigenti disposizioni.

La qualifica di « geometra capo sezione » si consegue secondo le norme di cui al successivo articolo 4.

ART. 3.

I parametri relativi alle diverse classi di stipendio ed il numero degli anni di permanenza in ciascuna classe sono indicati, per ciascuna qualifica, nell'annessa tabella, unitamente alla relativa dotazione organica.

ART. 4.

Il passaggio dalla qualifica di « geometra » a quella di « geometra capo sezione » o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esami da sostenersi con colloquio vertente sui compiti d'istituto, riservato a coloro che hanno un'anzianità di ruolo di almeno quindici anni nella qualifica di « geometra ».

Della commissione giudicatrice fanno parte quattro membri, di grado non inferiore a geometra capo, nominati su designazione delle organizzazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro.

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale in servizio nel ruolo tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ad eccezione di quello contemplato nel successivo articolo 6, è inquadrato nella qualifica di « geometra » con l'attribuzione in detta qualifica della classe di stipendio corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse e con valutazione in detta classe della anzianità eccedente e di quelle convenzionali, conseguite nella carriera, ai fini degli aumenti periodici.

Se più favorevole al predetto personale è attribuito il parametro di stipendio corrispondente alla qualifica rivestita ed alla classe di stipendio in essa goduta, conservando il numero di aumenti periodici.

ART. 6.

Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge assolve la funzione di capo sezione degli uffici tecnici erariali, di capo ufficio del catasto fondiario e di capo ufficio distrettuale dei servizi tecnici dell'amministrazione dei canali Cavour e funzioni equiparate presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in sede di prima applicazione della presente legge e con decorrenza dal 1° gennaio 1975 è conferita un'anzianità di cinque anni validi a tutti gli effetti.

Qualora in applicazione della presente legge la predetta qualifica venga conferita ad un numero di tecnici eccedenti quello della corrispondente dotazione organica, i posti risultanti in più sono considerati in soprannumero, fino ad esaurimento, con accantonamento di altrettanti posti nella qualifica iniziale.

ART. 7.

Al personale di cui alla presente legge sono applicabili in quanto non contrastanti con le norme di cui agli articoli precedenti, le disposizioni contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 775.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

*Tabella relativa al nuovo ordinamento della carriera dei geometri
dell'Amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali.*

QUALIFICA	Dotazione organica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio annuo lordo
Geometra	345	426	4	3.131.000
Capo sezione		387		2.844.450
		370	—	2.719.500
		302	5	2.219.700
Geometra	3.105	260	5	1.911.000
		227	5	1.668.450
		188	4	1.381.800
		160	1	1.176.000